



Firenze, 08 Aprile 2017

Ai gentili Clienti

Loro sedi

LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI RITORNA AL PASSATO

Con il D.L. 25 del 17 marzo 2017, in vigore dallo stesso giorno, vengono modificate le disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti contenute nell'articolo 29, D.Lgs. 276/2003 (cosiddetta Riforma Biagi).

Il principio della responsabilità solidale

Quando un soggetto (committente) affida ad un altro soggetto (appaltatore) il compito di erogare un servizio mediante contratto di appalto, la disposizione contenuta nell'articolo 29 del d.lgs. 276/03 riconosce particolari forme di tutela dei lavoratori coinvolti in base alle quali sono tenuti a pagare i crediti da lavoro maturati dal personale pagato nell'appalto (comprese le obbligazioni contributive) sia il committente sia l'appaltatore.

È in particolare l'articolo 2, D.L. 25/2017 che modifica il comma 2 del citato articolo 29 stabilendo che:

- al primo periodo, le parole: *"Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,"* sono soppresse;
- il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

Gli effetti delle citate abrogazioni sono così riassumibili:

- viene eliminata la facoltà in precedenza concessa alle parti sociali di modificare le regole della solidarietà passiva (facoltà che ha avuto, per la verità, un utilizzo molto limitato);
- viene cancellato il beneficio, introdotto nel 2012, della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, che il committente, nella sua prima difesa o nella memoria di costituzione in giudizio, poteva richiedere (con il beneficio della preventiva escussione quindi l'azione esecutiva del lavoratore poteva essere promossa nei confronti del datore di lavoro solo dopo aver tentato senza alcun risultato l'escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori).

Con l'abrogazione descritta, quindi, tanto il committente quanto l'appaltatore potranno essere "aggredditi" per la soddisfazione dei crediti vantati dai lavoratori impiegati nell'appalto, ferma



STUDIO BANDELLI
CONSULENZA TRIBUTARIA E D'IMPRESA

restando ovviamente, in caso di pagamento da parte del committente, la facoltà dello stesso di agire in via di regresso nei confronti dell'appaltatore per quanto da lui corrisposto.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Dott. Stefano Bandelli